

N. [REDACTED] REG.SEN.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

- del provvedimento di non idoneità fisica per "esiti di ricostruzione del LCA ginocchio sinistro con sintesi metallica in situ" in data

08.10.2009 del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza - sottocommissione per la visita medica di revisione del concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 290 allievi marescialli per l'anno accademico 2009/2010;

- del provvedimento di non idoneità fisica per "esiti di intervento di ricostruzione del LCA ginocchio sinistro con presenza di mezzo di sintesi metallica in situ" in data 15.12.2009;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stato escluso dal concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 290 allievi marescialli per l'anno accademico 2009/2010 per essere stato giudicato non idoneo dalla sottocommissione per la visita medica preliminare per "esiti di intervento di ricostruzione del LCA ginocchio sinistro con presenza

di mezzo di sintesi metallica in situ", assumendone l'illegittimità sotto svariati profili e producendo perizia medico-legale volta a contraddire l'accertamento svolto dalla sottocommissione;

Ritenuto che, con ordinanza del 31 marzo 2010, il Tribunale ha disposto verifica volta ad accertare l'effettivo stato di salute del ricorrente in relazione alla causa di inidoneità fisica posta a fondamento del provvedimento impugnato, affidando l'incarico al Policlinico Militare di Roma;

Ritenuto che dall'accertamento espletato in contraddittorio, come risulta da apposita relazione del 16 giugno 2010, è emerso che il ricorrente non è affetto dalla causa di inidoneità specifica per la quale è stato escluso dal concorso de quo;

Ritenuto sul piano generale, che non appare pertinente il riferimento alla nozione di discrezionalità tecnica addotta dalla difesa erariale per argomentare possibili limiti di accesso al fatto. A prescindere dalla circostanza per la quale nel caso non può dirsi implicato alcun "concetto giuridico indeterminato" suscettivo di esser diversamente opinato, la tesi in esame può dirsi pacificamente smentita a livello legislativo là ove si consideri che il Giudice amministrativo ora è anche tecnicamente attrezzato, per come si ricava dalla possibile utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio anche nell'ordinario giudizio di legittimità;

Ritenuto che nella fattispecie emerge con maggior nitidezza - più che il concetto di discrezionalità tecnica - la nozione di accertamento

tecnico, inteso quale riscontro di fatti, stati e/o qualità operato sulla base di dati sufficientemente certi e con modalità predefinite, riscontro poi elaborato al fine di verificare la sussistenza o meno del requisito della idoneità fisica e che, quindi, si versa in un'ipotesi nella quale rileva, sostanzialmente, l'attendibilità dell'accertamento diagnostico sotto il profilo della sua correttezza e della sua conseguente idoneità a giustificare il provvedimento di esclusione dal concorso;

Ritenuto che rimane pertanto incontestata nel caso la possibilità per la Sezione di verificare l'esito della visita , anche in ragione della documentazione medica prodotta dal ricorrente al fine di fornire un principio di prova sullo specifico profilo, ricorrendo allo strumento della verifica, non potendosi condividere le argomentazioni dall'Avvocatura dello Stato spese, in primo luogo , per sostenere la tesi dei limiti al potere di accesso al fatto ed, in secondo luogo, quella della irripetibilità delle operazioni addotta in ragione anche delle particolari modalità alla stregua delle quali opera l'organo sanitario;

Ritenuto che l'esposta tesi risulta avvalorata dallo stesso bando di concorso che, nel contemplare la visita medica di revisione, ammette la possibile rilevanza ai fini medico - legali di accertamenti compiuti in momenti diversi ( in coerenza con la giurisprudenza che ha più volte affermato la verificabilità degli esiti degli accertamenti medici connessi ai concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di Finanza fra le tante cfr.C.S. IV<sup>^</sup> - 6669 - 27.10.2003; C.S. IV<sup>^</sup> - ord. 1175 -

16.03.2004; ord. 1482 - 22.03.2005; C.S. IV<sup>^</sup> 719 - 24.02.2004);

Ritenuto che, alla luce delle risultanze della disposta verifica che il Collegio ritiene di potere condividere, anche in assenza di specifiche controdeduzioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto che le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in provvedimento impugnato.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**